



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 del 07/07/2010

OGGETTO: VARIANTE INTEGRATIVA ALLE N.T.A. DEL P.R.G. - ART. 9.2 -
RELATIVA ALLE ZONE TIPIZZATE "E" (AGRICOLE) AI SENSI
DELL'ART. 16 DELLA L.R. 56/1980 E S.M.I. - ADOZIONE.

L'anno 2010 il giorno 7 del mese di luglio alle ore 18:40, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 19 e assenti n.2 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
APRILE Alessandro	X	
CARLA' Roberto	X	
ARMONICO Valerio	X	
ROLLO Pompilio	X	
STEFANIZZI Fabrizio	X	
GRECO Antonio	X	
APRILE Alessandro		X
GENNACHI Nicola	X	
VETRANO Salvatore	X	
VETRUGNO Cosimo	X	
CALCAGNILE Carlo	X	
CUTRINO Giuseppe	X	
DE BARTOLOMEO Mariarosaria	X	
CARLA' Giovanni	X	
PALADINI Claudio	X	
BUCCARELLA Marco	X	
CAPOCCIA Stefania	X	
NICOLACI Maurilio	X	
SPAGNOLO Maurizio		X
SPAGNOLO Elio	X	
LANDOLFO Giuseppe	X	

Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE GRASSO Giuliana.

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto.

- dell'illustrazione dell'argomento in trattazione tenuta dal Consigliere Signor Antonio Greco;
- dei successivi interventi del Consigliere Signor Maurilio Nicolaci, del Consigliere Signor Antonio Greco e dell'arch. Antonio Anglano, Responsabile di Settore dell'Ente;
- della proposta di integrazione al punto n. 6 della pagina 7 della proposta deliberazione con la previsione dell'introduzione della frase ".....piccole strutture ricettive ivi compresa la piccola ristorazione tendente a valorizzare la degustazione dei prodotti tipici locali;"
- dell'allontanamento dalla Sala del Consigliere Signora Stefania Capoccia, avvenuto alle ore 19,55 – Sono Presenti n. 18 membri del Consiglio Comunale

il tutto così come riportato nell'allegato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- il Comune di Veglie è munito di Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio, approvato dalla Giunta Regionale in data 30.12.1987 con atto n. 12841;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano l'assetto e la utilizzazione del territorio, conformemente alla risalente normativa statale e regionale che attribuisce all'Ente locale la competenza alla adozione dello strumento urbanistico generale;
- è opportuno, da un punto di vista della armonizzazione delle norme urbanistiche ad un uso più aderente alle attuali esigenze della gestione del territorio comunale procedere per una variante delle N.T.A relativamente alle zone tipizzate E agricole;
- allo scopo è stata redatta dall'ufficio una proposta di modifica delle NTA per le zone tipizzate E agricole nel vigente P.R.G. e specificatamente agli art. 9.2 – 9.3 – 9.4 fermo restando il resto delle NTA approvate;
- la proposta di modifica delle NTA come da tabella comparativa di seguito riportata prevede:

Testo vigente

art. 9.2 – Destinazioni d'uso

“Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa”.

Proposta di modifica:

art.9.2 Destinazioni d'uso

“Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa”.

Turismo rurale

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla Legge Regionale del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.

Attività agrituristiche

Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristiche secondo le previsioni normative vigenti in materia.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria $IF = 0,03$ mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Attrezzature sportive.

Nelle zone "E" è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti, la realizzazione di piccoli edifici, nella misura strettamente indispensabile, per servizi igienici, ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.

Per detti interventi il lotto minimo di intervento è di 10.000 mq.

In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

la superficie comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti del 20%;

l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.

Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati con tipologie tipo prato armato.

Serre

Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre.

L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura 70% della superficie del fondo;

altezza massima al colmo mt. 6,00;

distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;

Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.

Centri di addestramenti, pensioni cinofile

E' consentita la realizzazione di allevamenti, centri di addestramenti, pensioni cinofile e quanto utile all'attività cinofila in genere.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

il lotto minimo di intervento è di 5.000 mq;

la superficie comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti del 10%; è ammessa la realizzazione di piccoli edifici, nella misura strettamente indispensabile, per servizi igienici, ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.

L'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie lungo i confini di proprietà.

Distanza dai confini mt 10.

Distanze dai fabbricati 20 mt.

Recinzioni

Le recinzioni in zona E sono realizzabili esclusivamente con una altezza fuori terra pari a mt. 1,25. La restante parte dovrà essere realizzata in materiali trasparenti che ne consentano la visione e la fruizione del paesaggio; devono necessariamente essere realizzate con conci di pietra naturale o, nel caso di presenza di tratti di recinzioni preesistenti, con muretti a secco tale tipologia dovrà essere utilizzata per la restante parte, le recinzioni non dovranno costituire ostacolo al normale flusso delle acque meteoriche e lungo la base dovranno essere realizzate apposite aperture per garantire il passaggio delle acque.

Sono inoltre ammessi gli interventi che prevedano il recupero e il restauro ambientale delle aree degradate, con particolare riferimento alle discariche, alle colture abbandonate, ai depositi di materiali e rottami, nonché interventi di utilizzazione delle aree scoperte che non comportino sbancamenti e terrazzamenti di notevole entità.

I progetti relativi agli interventi suddetti devono essere corredati da adeguata documentazione fotografica.

E' prescritta l'esecuzione degli interventi di sistemazione superficiale dei terreni e di mantenimento dei canali e fossi, al fine di assicurare la regimazione delle acque e di evitare fenomeni di erosione e di dissesto.

Testo vigente

9.3 indice di fabbricabilità fondiaria

Per le residenze rurali a servizio del fondo è ammesso l'indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq.

Tale indice potrà raggiungere il valore di 0,1 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq per le residenze) per la realizzazione degli annessi rustici (stalle, silos, fienili ecc.). Valori maggiori di detti indici saranno ammessi solo per la realizzazione di fabbricati rurali destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli nonché alla zootecnia, previa procedura di deroga da adottarsi ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 56/80.

Proposta di modifica:

9.3 indice di fabbricabilità fondiaria

Per le residenze rurali a servizio del fondo è ammesso l'indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq.

Tale indice potrà raggiungere il valore di 0,1 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq per le residenze) per la realizzazione degli annessi rustici, (stalle, silos, fienili ecc.). Valori maggiori di detti indici saranno ammessi solo per la realizzazione di fabbricati rurali destinati alla lavorazione,

trasformazione e conservazione di prodotti agricoli nonché alla zootecnia, previa procedura di deroga da adottarsi ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

Testo vigente

9.4 Altezza Massima

L'altezza massima consentita per i fabbricati rurali sarà pari a metri 4,00.

Proposta di modifica:

9.4 Altezza Massima

L'altezza massima consentita per le residenze rurali sarà paria a metri 4,00, con esclusione degli annessi rustici per i quali è prevista un'altezza massima di metri 7,00.

- che la proposta di modifica è stata illustrata in seduta pubblica tenutasi in data 07/06/2010 ai tecnici locali e della riunione è stato redatto un verbale che si allega alla presente;
- che successivamente all'incontro sono pervenute tre proposte di modifica, che qui si intendono integralmente riportate e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da parte di:

1) Dott. Pietro Calcagnile

2) Avv. Serena Saponaro per il Comitato Ambiente Sano, prot. 9102 del 28/06/2010;

3) Associazione Ingegneri Architetti Liberi Professionisti, prot. 9070 del 28/06/2010;

- che con relazione del 28/06/2010, che qui si intende integralmente riportata e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il responsabile del Settore ha controdedotto alle proposte pervenute;

Considerato:

- che le modifiche alle NTA del PRG vigente possono legittimamente avvenire attraverso l'acquisizione del consenso della Regione, in quanto lo strumento urbanistico generale si forma all'esito di un procedimento complesso, nel cui ambito alla fase di

adozione, di competenza comunale, segue l'approvazione di competenza regionale, non potendo l'amministrazione comunale unilateralmente modificare il dispositivo di una prescrizione urbanistica senza il concorso dell'autorità competenti alla formazione dello strumento urbanistico generale;

- che per la mancanza del PUG, non è applicabile la disciplina dettata dalla L.R. n. 20 e che agli effetti della stessa art. 25 comma c) non può essere attinta dagli artt. 11 e 12 della medesima l.r. n. 20/2001 e quindi deve necessariamente essere desunta dalla l.r. n. 56/1980, così come successivamente modificata;
- che ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 56/1980, per la variante al vigente PRG consistente nella modifica delle NTA relativamente alla zona E art 9.2 è possibile provvedere con le stesse modalità previste per il P.R.G.;
- che, data la complessità e molteplicità di aspetti evidenziati dalle richieste pervenute dalla cittadinanza, associazioni e professionisti, tutte meritevoli di attenzione, è opportuno rinviare alla fase di redazione del P.U.G. uno studio organico di tutte le proposte di modifica;
- che è opportuno rinviare alla redazione del PUG anche le modifiche inserite dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Veglie nella proposta iniziale di modifica comprese quelle degli art. 9.3 e 9.4 delle NTA del vigente PRG;

Ritenuto:

pertanto di procedere alla **sola integrazione** delle NTA dell'art. 9.2 al fine di consentire ai cittadini di Veglie l'utilizzo delle misure di finanziamento previste dal Programma Leader "Terra d'Arneo", già approvato dalla Regione Puglia e in fase di attuazione, secondo lo schema allegato;

Testo vigente

art. 9.2 – Destinazioni d'uso

“Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa”.

Proposta di integrazione

art.9.2 Destinazioni d'uso

Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia”.

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli

edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.

Sono inoltre consentiti interventi per:

A) Diversificazione delle attività agricole

- 1) interventi finalizzati all'ospitalità agrituristica;
- 2) interventi finalizzati a servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca; centri adibiti a servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo per scuole, per l'educazione ambientale e alimentare, conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri, dell'architettura rurale e del paesaggio rurale;
- 3) interventi finalizzati a servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, persone anziane e/o disabili, per l'erogazione di prestazioni di terapia assistita tipo (pet therapy, horticultural therapy, arteterapia, ippoterapia e altri servizi innovativi);
- 4) interventi finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti in ambito aziendale dell'artigianato tipico locale tradizionale;
- 5) interventi finalizzati a servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia, ludoteche, agrinidi...ecc;
- 6) piccoli interventi finalizzati a servizi attinenti il tempo libero, biblioteche, piccoli centri ricreativi, sport;

B) Turismo rurale

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla L.R. del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.

C)Attività agrituristiche

Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristica secondo le previsioni normative vigenti in materia.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria $IF = 0,03 \text{ mc/mq}$, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport.

Nelle zone "E" è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti e la realizzazione di piccoli edifici, per servizi igienici e ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.

Per detti interventi il lotto minimo di intervento è di 10.000 mq.

In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

la superficie comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti del 20%;

l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.

Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati con tipologie tipo prato armato.

E) Serre

Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre.

L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura 70% della superficie del fondo;

altezza massima al colmo mt. 6,00;

distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;

Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.

Gli interventi di cui ai punti A) B) C) saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell'adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all'ammodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.

Viste:

la L.R. n. 56/80;

la L.R. n. 20/2001;

La deliberazione della G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437 di approvazione della Circolare n. 1/2005 – Linee interpretative per l'attuazione delle LL.RR. n. 20/2001 e n. 24/2004.

Sentita la II commissione consiliare nelle sedute del 21.06.2010 e del 02.07.2010;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 16 della LR 56/1980.

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal responsabile pro tempore del Settore Urbanistica;

Con voti espressi per alzata di mano favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 18 membri del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

- di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;
- di adottare la variante alle NTA per integrazione all'art. 9.2, secondo lo schema di seguito riportato:

Testo vigente

art. 9.2 – Destinazioni d'uso

“Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa".

Proposta di integrazione

art.9.2 Destinazioni d'uso

Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia".

Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.

Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.

Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.

Sono inoltre consentiti interventi per:

A) Diversificazione delle attività agricole

interventi finalizzati all'ospitalità agrituristica;

interventi finalizzati a servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca; centri adibiti a servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo per scuole, per l'educazione ambientale e alimentare, conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri, dell'architettura rurale e del paesaggio rurale;

- 3) interventi finalizzati a servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, persone anziane e/o disabili, per l'erogazione di prestazioni di terapia assistita tipo (pet therapy, horticultural therapy, arteterapia, ippoterapia e altri servizi innovativi);
- 4) interventi finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti in ambito aziendale dell'artigianato tipico locale tradizionale;
 - interventi finalizzati a servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia, ludoteche, agrinidi...ecc;
 - 6) piccoli interventi finalizzati a servizi attinenti il tempo libero, biblioteche, piccoli centri ricreativi, sport, piccole strutture ricettive ivi compresa la piccola ristorazione tendente a valorizzare la degustazione dei prodotti tipici locali;

B) Turismo rurale

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla L.R. del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.

C)Attività agrituristiche

Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristica secondo le previsioni normative vigenti in materia.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq, la realizzazione

di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport.

Nelle zone "E" è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti e la realizzazione di piccoli edifici, per servizi igienici e ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.

Per detti interventi il lotto minimo di intervento è di 10.000 mq.

In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

la superficie comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti del 20%;

l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.

Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati con tipologie tipo prato armato.

E) Serre

Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre.

L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

Rapporto di copertura 70% della superficie del fondo;

altezza massima al colmo mt. 6,00;

distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;

Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.

Gli interventi di cui ai punti A) B) C) saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell'adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all'ammmodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.

- depositare presso Segreteria del Comune la deliberazione con gli atti tecnici ed amministrativi, per 30 giorni consecutivi, a libera visione di chiunque ne avesse interesse.
- dare notizia con avviso pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché sui quotidiani a maggiore diffusione locale di detto deposito, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 56/1980.
- di incaricare il responsabile del settore per gli adempimenti consequenziali alla adozione del presente atto.

In prosieguo

Su proposta del Presidente e stante l'urgenza di provvedere

Con voti espressi per alzata di mano favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 18 membri del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presnete atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.134, comma 4. del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
STEFANIZZI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
 - decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana